

COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 28 Data: 07.03.2013	Oggetto: Determinazione delle spese di procedimento, accertamento e notificazione delle violazioni amministrative in materia di Codice della Strada e di Legge 689/1981.
---	---

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di Marzo alle ore 12.30 e successive nella sede comunale. Convocata dal Sindaco come previsto dal vigente Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

		Presenti	Assenti
1	Paglia Berardino	Sindaco	X
2	Boccia Odorisio	Assessore	X
3	Di Santo Antonio	Assessore	X
4	Tatti Tonino	Assessore	X
5	Leone Gian Enrico	Assessore	X

Partecipa il Segretario Dott. Zanatta Gian Luigi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Berardino Paglia assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Dato atto che dei presenti non viene rilevato, né risulta che alcuno sia interessato all'atto;

Delibera G.C. n. 28 del 07.03.2013

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 201 comma 1 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada prevede che "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata il verbale...omissis...deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e se si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento";
- L'art. 201 comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada prevede che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...omissis...ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";
- L'art. 14 comma 1 della Legge n. 689/1981, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti";
- La Legge 20.11.1982 n. 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- L'art. 201 comma 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada prevede che "Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria";
- Analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma 1 della Legge n. 689/1981 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel C.d.S.;

CONSIDERATO CHE:

- La sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23.09.1998, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata A.R. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- La Legge n. 31 del 28.02.2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN);
- Le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla Legge n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo di € 7,20) provvedono all'invio al verificarsi del caso:
 - o Della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) con raccomandata A.R. applicando la tariffa di € 4,30;
 - o Della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di € 3,60;

DATO ATTO che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del C.d.S., e dell'analogo art. 16 della L. 689/1981, è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

RILEVATO, pertanto, che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione amministrativa, questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

CONSIDERATO che questa casistica è molto frequente e che per circa il 30% degli atti oggetto di notifica avviene l'emissione della seconda raccomandata, CAN o CAD, in quanto sempre più spesso i componenti di una famiglia, all'arrivo del postino si trovano fuori casa;

DATO ATTO che, allegare al verbale un secondo bollettino comprendente i costi della CAD/CAN (quindi maggiorato) spiegando al destinatario che deve essere usato solo in caso di ritiro della raccomandata presso gli uffici postali si rileva poco funzionale e crea non poche difficoltà ad individuare il giusto pagamento ovvero pagano meno del dovuto costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa estinzione della sanzione, pena, l'iscrizione a ruolo del verbale quindi con un aggravio del procedimento di non poco conto;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, prot. n. M/2413/13 del 20.11.2003 con la quale, in relazione alla corretta applicazione dell'art. 389 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. viene raccomandato di interpretare ed applicare la norma con intelligenza e ragionevolezza, in una parola con quell'elementare buonsenso che serve ad impedire conseguenze macroscopiche tra ciò che è stato pagato e ciò che invece sarebbe dovuto ai sensi della disposizione normativa;

CONSIDERATO che, per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppur in modo forfettario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN), così altresì semplificando radicalmente la procedura di pagamento per il cittadino e la procedura di gestione per l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere il tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazioni di pagamento;

CONSIDERATO che, tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampati, bollettari, buste e stampati per atti giudiziari, cartucce o nastri per stampati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, tanto per le violazioni al C.d.S. che per le violazioni diverse dal C.d.S.;

TENUTO CONTO che a tali costi si devono aggiungere quelli relativi ai costi di consultazione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) necessari al fine di procedere all'individuazione degli intestatari dei veicoli;

PRESO ATTO che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 640/12/CONS del 20.12.2012 pubblicata sulla G.U. n. 1 del 02.01.2013 ha approvato la manovra tariffaria di Poste Italiane, a seguito della quale, a decorrere dal 01.01.2013, il costo degli atti giudiziari è di € 7,20 per le raccomandate, € 4,30 per la CAD e € 3,60 per la CAN;

CONSIDERATO che, per tutto ciò premesso, si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

RICHIAMATI i principi della Legge n. 241/1990, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

RITENUTO altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento, stanti i diversi costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Codice della Strada, che per i procedimenti sanzionatori della Legge n. 689/1981;

RILEVATO, dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale CAD o CAN relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

- | | |
|---|--------|
| - Spese di accertamento (visure P.R.A.): | € 1,00 |
| - Spese di procedimento (bollettari, stampe, fotocopie, modulistica ecc): | € 1,50 |
| - Spese di notifica come di seguito ripartite per un totale di: | € 9,50 |
| o atti giudiziari € 7,20 | |
| o eventuale CAD costo medio spesa € 1,30 | |

Delibera G.C. n. 28 del 07.03.2013

- o eventuale CAN costo medio spesa € 1,00

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 285/1992;
- La Legge n. 689/1981;
- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- Il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

DI STABILIRE forfettariamente in complessivi € 12,00 le spese di accertamento/procedimento e notifica dei verbali di violazioni amministrative, comprese quelle in materia di circolazione stradale, da porre a carico dei soggetti responsabili, onde consentire il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente per la definizione dei relativi procedimenti;

DI DARE ATTO che la somma di € 12,00, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 201 comma 4 C.d.S. sarà posta a carico del soggetto tenuto al pagamento delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;

DI DARE ATTO che la riscossione del corrispettivo, a titolo di recupero delle spese complessive d'accertamento/procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N., relativo ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;


DI STABILIRE che la spesa dell'affrancatura della notifica postale verrà automaticamente aggiornata, ricorso ad ulteriore provvedimento, nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un ulteriore incremento;

DI RISERVARSI di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui in premessa, allorché i costi, così quantificati, dovessero subire variazioni;


DI REVOCARE ogni eventuale precedente provvedimento assunto in merito;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica
Il responsabile del servizio



Parere di regolarità contabile
Il responsabile del servizio



IL SINDACO
Paglia Bernardino

IL SEGRETARIO
Dott. Zanatta Gian Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 1238

li 29/03/2013

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO
Dott. Zanatta Gian Luigi

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. 267/2000)
 X è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 29/03/2013

IL SEGRETARIO

Delibera G.C. n. 28 del 07.03.2013